

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
24 luglio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 693/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Slovacchia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 694/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Slovacchia** 3
- Regolamento (CE) n. 695/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 696/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (Versione codificata)** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 697/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicereello nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 698/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIId, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk per le navi battenti bandiera lituana** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 699/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, recante divieto di pesca del merlano nelle zone CIEM VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk per le navi battenti bandiera olandese** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 700/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera olandese** 15

★ Regolamento (CE) n. 701/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e II delle acque norvegesi per le navi battenti bandiera polacca	17
★ Regolamento (CE) n. 702/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe	19
Regolamento (CE) n. 703/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008	22

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/608/CE:

★ Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009	24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Commissione

2008/609/CE:

★ Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, recante modifica della decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2008) 3347]	28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 693/2008 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

(4) Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro.

vista la proposta della Commissione,

(5) Il regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale cipriota con l'euro.

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

(6) Il regolamento (CE) n. 836/2007 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale maltese con l'euro.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'unione economica e monetaria.

(7) Ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Slovacchia è uno Stato membro con deroga, conformemente all'articolo 122 del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.

(8) Ai sensi della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 ⁽⁷⁾, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica mentre la deroga della Slovacchia dev'essere abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(3) Il regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare

(9) Per l'introduzione dell'euro in Slovacchia occorre estendere a questo Stato membro le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.

⁽¹⁾ Parere espresso il 3 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) Il piano di passaggio all'euro della Slovacchia specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido dovrebbero essere il 1° gennaio 2009. Il periodo di «abbandono graduale» non si dovrebbe applicare.

(11) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative alla Slovenia e alla Finlandia è inserita la seguente riga:

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di «abbandono graduale»
«Slovacchia	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009	No»

REGOLAMENTO (CE) N. 694/2008 DEL CONSIGLIO**dell'8 luglio 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Slovacchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro ⁽²⁾, fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- (2) A norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Slovacchia è uno Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato.
- (3) Ai sensi della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 ⁽³⁾, la Slovac-

chia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, e la deroga a suo favore è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(4) L'introduzione dell'euro in Slovacchia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e la corona slovacca. Il tasso di conversione è fissato a 30,126 corone slovacche per 1 EUR, corrispondente all'attuale tasso centrale della corona nel meccanismo di cambio (ERM II).

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione del tallero sloveno e del marco finlandese, è inserito il seguente testo:

«= 30,1260 corone slovacche».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE

⁽¹⁾ Parere espresso il 3 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2007 (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 2).

⁽³⁾ Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 695/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	27,8
	TR	77,7
	ME	25,6
	XS	23,3
	ZZ	38,6
0707 00 05	MK	27,4
	TR	106,2
	ZZ	66,8
0709 90 70	TR	92,6
	ZZ	92,6
0805 50 10	AR	100,7
	US	78,4
	UY	64,9
	ZA	100,8
	ZZ	86,2
0806 10 10	CL	94,4
	EG	108,9
	IL	143,0
	TR	137,7
	ZZ	121,0
0808 10 80	AR	105,0
	BR	102,8
	CL	100,8
	CN	85,6
	NZ	111,6
	US	101,6
	UY	80,0
	ZA	88,1
	ZZ	96,9
	0808 20 50	AR
CL		86,1
NZ		110,0
ZA		97,3
ZZ		93,8
0809 10 00	TR	156,4
	US	186,2
	ZZ	171,3
0809 20 95	TR	406,2
	US	437,5
	ZZ	421,9
0809 30	TR	167,0
	ZZ	167,0
0809 40 05	IL	117,4
	XS	82,7
	ZZ	100,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 696/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) È necessario definire i criteri in base ai quali sarà valutata la rappresentatività di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura, qualora si proponga di estenderne le regole ai non aderenti. Fra tali criteri occorre prendere in considerazione la quota dei quantitativi delle specie interessate commercializzati dai membri dell'organizzazione e il numero di pescatori aderenti all'organizzazione in una data zona. È pertanto necessario definire criteri specifici in materia di rappresentatività nel settore dell'acquacoltura.

(3) Al fine di armonizzare l'applicazione di tali misure, occorre definire le regole di produzione e di commercializzazione nel settore della cattura e in quello dell'acquacoltura che possono essere estese ai non aderenti. Allo stesso fine va specificata la fase alla quale dette regole si applicano.

(4) Occorre fissare una durata minima di applicazione di dette regole, onde mantenere una certa stabilità delle condizioni di commercializzazione dei prodotti della pesca.

(5) Gli Stati membri che intendono rendere obbligatorie le regole emanate da un'organizzazione di produttori sono tenuti a sottoporle preventivamente all'esame della Commissione. È quindi necessario precisare le informazioni che vanno comunicate alla Commissione.

(6) Gli Stati membri e la Commissione devono pubblicare informazioni in merito all'estensione di regole che possono avere un'incidenza sul settore.

(7) Eventuali modifiche delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle stesse condizioni previste per la notifica alla Commissione e la pubblicazione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole:

a) la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e

b) il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona soggetti alle regole che possono essere estese.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1812/2001 (GU L 246 del 15.9.2001, pag. 5).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto dei quantitativi commercializzati nel corso della campagna precedente.

3. Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 10 m sono presi in considerazione proporzionalmente al rapporto esistente tra i quantitativi commercializzati da tali pescatori e il volume globale dei quantitativi commercializzati nella zona in questione.

4. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura, definita all'articolo 3(d) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole, la produzione delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate, da parte dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, rappresenta oltre il 40 % dei quantitativi prodotti.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 si tiene conto dei quantitativi prodotti nel corso della campagna precedente.

Articolo 2

1. Le regole di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 riguardano i seguenti elementi:

- a) la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;
- b) il campionamento, i contenitori per la vendita, l'imballaggio, l'etichettatura e l'impiego del ghiaccio;
- c) le condizioni di prima immissione sul mercato, che possono comprendere regole riguardanti il collocamento razionale della produzione allo scopo di stabilizzare il mercato.

2. Nel settore dell'acquacoltura le regole di cui al paragrafo 1 possono riguardare l'immissione di novellame oppure altri interventi nei cicli vitali delle specie acquicole alle quali le regole sarebbero applicate, fino a disciplinare la raccolta o l'ammasso, incluso il congelamento della possibile produzione eccedentaria.

Articolo 3

La durata minima di applicazione delle regole da estendere ai non aderenti è di novanta giorni.

Articolo 4

Se uno Stato membro decide di estendere, ai non aderenti, talune regole emanate da un'organizzazione di produttori, la

notificazione alla Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori in questione;
- b) tutti i dati che consentano di stabilire la rappresentatività dell'organizzazione, in particolare sotto il profilo dei criteri di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
- c) le regole in causa;
- d) la motivazione di tali regole corredata dei dati pertinenti;
- e) la zona all'interno della quale si prevede di rendere le regole obbligatorie;
- f) il periodo di applicazione delle regole;
- g) la data di decorrenza dell'applicazione.

Articolo 5

Gli Stati membri pubblicano le regole che hanno deciso di rendere obbligatorie almeno otto giorni prima che entrino in applicazione.

Articolo 6

Qualsiasi modifica delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le decisioni che essa adotta per dichiarare nulla l'estensione delle regole a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1886/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione successiva

Regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 1812/2001 della Commissione (GU L 246 del 15.9.2001, pag. 5)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1886/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	—
—	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 697/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura relativi al cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.
- (2) A norma dell'allegato IID, punto 6, del regolamento (CE) n. 40/2008, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2008 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Il TAC deve essere stabilito sulla base della funzione di cui all'allegato IID, punto 6, del regolamento (CE) n. 40/2008. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 470 000 tonnellate.
- (4) A norma dell'allegato IID, punto 7, del regolamento (CE) n. 40/2008, il TAC non deve superare le 400 000 tonnellate.
- (5) L'allegato IID, punto 5, del regolamento (CE) n. 40/2008 prevede che, per i contingenti non assegnati per questo TAC, lo sforzo di pesca consentito nel 2008 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello sia distribuito agli Stati membri le cui navi hanno registrato un'attività di pesca in tale zona negli anni dal 2002 al 2006, il che si traduce in una quota dello sforzo di pesca pari al 96 % per la Svezia e al 4 % per la Germania. Il criterio di ripartizione dei contingenti non assegnati per questo TAC deve essere stabilito sulla base di questa distribuzione dello sforzo di pesca.
- (6) Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007. La quota comunitaria della parte di TAC che può essere pescata nelle zone CIEM IIa e IV deve essere pertanto fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato come segue:

la voce relativa alla specie cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie:	Cicerello <i>Ammodytidae</i>	Zona:	IIIa; acque CE delle zone IIa e IV ⁽¹⁾ SAN/2A3A4
Danimarca	335 087 ⁽²⁾		
Germania	513 ⁽³⁾		
Svezia	12 304 ⁽⁴⁾		
Regno Unito	7 324 ⁽⁵⁾		
CE	355 228 ⁽⁶⁾		
Norvegia	20 000 ⁽⁷⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Di cui un massimo di 320 722 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV. Le restanti 14 365 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

⁽³⁾ Di cui un massimo di 491 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV. Le restanti 22 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

⁽⁴⁾ Di cui un massimo di 11 777 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 527 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

⁽⁵⁾ Di cui un massimo di 7 010 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 314 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

⁽⁶⁾ Di cui un massimo di 340 000 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 15 228 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

⁽⁷⁾ Da prelevare nella zona CIEM IV.»

REGOLAMENTO (CE) N. 698/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera lituana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

ALLEGATO

N.	18/T&Q
Stato membro	LTU
Stock	WHB/1X14
Specie	Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)
Zona	Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV
Data	3.6.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 699/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****recante divieto di pesca del merlano nelle zone CIEM VIIIb, VIIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk per le navi battenti bandiera olandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 del 8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

ALLEGATO

N.	20/T&Q
Stato membro	NLD
Stock	WHG/7X7A.
Specie	Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)
Zona	Zone CIEM VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk
Data	21.5.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 700/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone VIIb-k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera olandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

ALLEGATO

N.	19/T&Q
Stato membro	NLD
Stock	COD/7X7A34
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Zone VIIb-k, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (acque CE)
Data	21.5.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 701/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e II delle acque norvegesi per le navi battenti bandiera polacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 del 8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).

ALLEGATO

N.	21/T&Q
Stato membro	POL
Stock	COD/1N2AB.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Zone I e II delle acque norvegesi
Data	12.6.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2(2) La decisione 2008/605/PESC del 22 luglio 2008 ⁽²⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾ aggiungendo 41 nomi. Occorre per-Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/135/PESC (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39).

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

a) dopo il titolo dell'allegato III è inserita la rubrica seguente:

«(1) Persone fisiche»;

b) dopo il numero 131 dell'elenco sono aggiunte le persone fisiche seguenti:

Nome	Carica/motivi dell'inserimento nell'elenco
«132. Vice maresciallo dell'aeronautica (AVM) Abu Basutu	Matebeleland meridionale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
133. Chimedza, Paul, Dr.	Presidente della sezione zimbabwana dell'Associazione medica mondiale; si è rifiutato di prestare soccorso alle vittime dell'MDC (opposizione)
134. Chingoka, Peter	Presidente della Federazione di cricket dello Zimbabwe; ha sostenuto pubblicamente gli atti di terrore durante la campagna elettorale
135. Chinotimba, Joseph	Vice presidente dell'associazione dei veterani della guerra di liberazione dello Zimbabwe, capo milizia dello Zanu-PF
136. Col. Chipwere	Bindura meridionale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
137. Chiremba, Mirirai	Capo dell'unità di informazione finanziaria della Banca centrale (RBZ)
138. Chiwenga, Jocelyne	Donna d'affari e moglie del comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe (Generale Chiwenga)
139. Dube, Tshingo	Presidente e amministratore delegato della Zimbabwe Defence Industries e candidato parlamentare dello ZANU-PF
140. Gono, Gideon	Governatore della Banca centrale (RBZ)
141. Col. C. T. Gurira	Mhondoro Mubaira, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
142. Col. Gwekwerere	Chinhoyi, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
143. Huni, Munyaradzi	Giornalista presso il quotidiano ufficiale progovernativo The Herald, istigatore di atti di terrore durante la campagna elettorale
144. Jangara, Thomsen	Vice commissario/commissario principale, capo della polizia con sede a Southerton, responsabile della zona di Harare sud, ha commesso atti di violenza nel marzo 2007
145. Vice maresciallo dell'aeronautica (AVM) Karakadzai	Provincia metropolitana di Harare, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
146. Kazembe, Joyce	Vicepresidente [aggiunto] della commissione elettorale dello Zimbabwe (ZEC)
147. Kereke, Munyaradzi	Consulente principale del governatore della Banca centrale (RBZ) Gideon Gono
148. Brig. Gen. Khumalo	Matebeleland settentrionale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
149. Magg. R. Kwenda	Zaka orientale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
150. Col. G. Mashava	Chiredzi centrale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
151. Col. F. Mhonda	Rushinga, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale

Nome	Carica/motivi dell'inserimento nell'elenco
152. Moyo, Gilbert	"Veterano di guerra" coinvolto in numerosi crimini nel Mashonaland occidentale (Chegututu), capo milizia dello Zanu-PF
153. Ten. Col. Mpabanga	Mwenezi orientale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
154. Vice maresciallo dell'aeronautica (AVM) Muchena	Midlands, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
155. Ten. Col. Muchono	Mwenezi occidentale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
156. Col. Mutsvunguma	Headlands, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
157. Col. M. Mzilikazi (MID)	Buhera centrale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
158. Brig. Gen. D. Nyikayaramba	Mashonaland orientale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
159. Patel, Bharat	Nuovo procuratore generale ad interim
160. Rangwani, Dani	Ispettore investigativo coinvolto nella tortura e nella detenzione di attivisti dell'MDC; autore di atti di violenza nel marzo 2007
161. Magg. Gen. E. A. Rugeje	Provincia di Masvingo, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
162. Brig. Gen. Rungani	Generale di brigata in pensione, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
163. Brig. Gen. Shungu	Mashonaland centrale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
164. Col. C. Sibanda	Provincia di Bulawayo, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
165. Brig. Gen. Sigauke	Provincia di Mash West, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
166. Brig. Gen. Tarumbwa	Manicaland e Mutare meridionale, ha commesso atti di terrore durante la campagna elettorale
167. Tonderai Matibiri, Innocent	Vice commissario di polizia (nipote africano o «cugino stretto» di Mugabe, promosso a un grado superiore per poter diventare il prossimo commissario di polizia), ha commesso atti di violenza nel marzo 2007
168. Zvayi, Caesar	Giornalista presso il quotidiano ufficiale progovernativo The Herald, istigatore di atti di terrore durante la campagna elettorale;

c) è aggiunta la rubrica seguente:

«(2) Persone giuridiche, entità o organismi

Nome	Carica/motivi dell'inserimento nell'elenco
169. Cold Comfort Farm Trust Co-operative	Di proprietà di Didymus Mutasa. È coinvolta anche Grace Mugabe. Indirizzo: 7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe
170. Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias (a) Jongwe Company (PVT) Ltd, (b) Jongwe printing and publishing company)	Braccio editoriale dello Zanu-PF. Indirizzo: (a) 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe, (b) PO Box 5988, Harare, Zimbabwe
171. Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)	Holding finanziaria dello Zanu-PF. Indirizzo: PO Box 1275, Harare, Zimbabwe
172. Zimbabwe Defence Industries (PVT) Ltd.	Interamente posseduta dal governo dello Zimbabwe. Fra i direttori figurano Leo Mugabe e Solomon Mujuru. Indirizzo: 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe».

REGOLAMENTO (CE) N. 703/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2008****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 49.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 24 luglio 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,79	5,41
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,79	10,69
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,79	5,22
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,79	10,21
1701 91 00 ⁽²⁾	22,01	15,00
1701 99 10 ⁽²⁾	22,01	9,71
1701 99 90 ⁽²⁾	22,01	9,71
1702 90 95 ⁽³⁾	0,22	0,42

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2008

a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009

(2008/608/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

vista la relazione della Commissione ⁽¹⁾,

vista la relazione della Banca centrale europea ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

considerando quanto segue:

(1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (di seguito «UEM») è iniziata il 1° gennaio 1999. Con decisione 1998/317/CE ⁽⁴⁾, il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di

governo, ha constatato che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

(2) Con la decisione 2000/427/CE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE ⁽⁶⁾ il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE ⁽⁷⁾ e 2007/504/CE ⁽⁸⁾ il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2008.

(3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto l'avvio della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ Relazione adottata il 7 maggio 2008.

⁽²⁾ Relazione adottata il 6 maggio 2008.

⁽³⁾ Parere espresso il 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

- (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia beneficiano di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 122 del trattato.
- (5) La Banca centrale europea (di seguito «BCE») è stata istituita il 1° luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria ⁽¹⁾. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria ⁽²⁾.
- (6) La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono soggetti è stabilita nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, ai sensi del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE devono riferire al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Le più recenti relazioni periodiche sulla convergenza della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2008. Il 4 aprile 2008 la Slovacchia ha presentato una richiesta formale di valutazione di convergenza.
- (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Slovacchia con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.
- (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽³⁾. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2008, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati Malta, i Paesi Bassi e la Danimarca, con tassi di inflazione pari rispettivamente all'1,5 %, all'1,7 %, e al 2 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2008 era pari al 3,2 %.
- (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
- (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo, di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 18 aprile 2008.

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21. Accordo modificato dall'accordo del 14 dicembre 2007 (GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del trattato significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2008 era pari al 6,5 %.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza devono essere forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2008 a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾.
- (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Slovacchia nell'adempiimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:
- la legislazione nazionale slovacca, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC,
 - per quanto riguarda il rispetto da parte della Slovacchia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del trattato:
 - il tasso medio di inflazione in Slovacchia nei dodici mesi fino a marzo 2008 era pari al 2,2 %,
- ossia ben inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi, pur con un margine più ridotto,
- il disavanzo di bilancio in Slovacchia ha registrato una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3 % del PIL; la Commissione ha pertanto raccomandato al Consiglio di abrogare la decisione 2005/182/CE, del 5 luglio 2004, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia ⁽²⁾;
 - la Slovacchia fa parte dell'ERM II dal 28 novembre 2005; nel periodo di due anni conclusosi il 18 aprile 2008 la corona slovacca (SKK) non ha conosciuto gravi tensioni e la Slovacchia non ha svalutato di propria iniziativa il tasso centrale bilaterale dell'SKK nei confronti dell'euro,
 - nei dodici mesi fino a marzo 2008 il tasso di interesse a lungo termine in Slovacchia è stato, in media, del 4,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.
- Alla luce dell'esame della compatibilità giuridica e del rispetto dei criteri di convergenza e dei fattori supplementari e purché il Consiglio abroghi la decisione 2005/182/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.
- (14) Con la decisione 2008/562/CE ⁽³⁾, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione 2005/182/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia.
- (15) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve decidere quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abrogare le deroghe degli Stati membri in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti della Slovacchia di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 181 del 10.7.2008, pag. 43.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

recante modifica della decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2008) 3347]

(2008/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di «convergenza» ⁽²⁾, è stata modificata per tener conto della decisione dell'autorità di bilancio di trasferire alcuni stanziamenti d'impegno dal sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 non utilizzati dell'anno 2007 verso l'anno 2008 e i successivi, conformemente alle disposizioni del punto 48 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾.

- (2) La decisione 2006/636/CE della Commissione ⁽⁴⁾ deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/636/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/680/CE (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 27).

ALLEGATO

Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013	(Prezzi correnti, in EUR) Di cui l'importo minimo per le regioni ammissibili all'obiet- tivo «Convergenza» (Totale)
Belgio	63 991 299	63 957 784	60 238 083	59 683 509	59 267 519	56 995 480	54 476 632	418 610 306	40 744 223
Bulgaria (*)	244 055 793	337 144 772	437 343 751	399 098 664	398 058 913	397 696 922	395 699 781	2 609 098 596	692 192 783
Repubblica ceca	396 623 321	392 638 892	388 036 387	400 932 774	406 640 636	412 672 094	417 962 250	2 815 506 354	1 635 417 906
Danimarca	62 592 573	66 344 571	63 771 254	64 334 762	63 431 467	62 597 618	61 588 551	444 660 796	0
Germania	1 184 995 564	1 186 941 705	1 147 425 574	1 156 018 553	1 159 359 200	1 146 661 509	1 131 114 950	8 112 517 055	3 174 037 771
Estonia	95 608 462	95 569 377	95 696 594	100 929 353	104 639 066	108 913 401	113 302 602	714 658 855	387 221 654
Irlanda	373 683 516	355 014 220	329 171 422	333 372 252	324 698 528	316 771 063	307 203 589	2 339 914 590	0
Grecia	461 376 206	463 470 078	453 393 090	452 018 509	631 768 186	626 030 398	619 247 957	3 707 304 424	1 905 697 195
Spagna	286 654 092	1 277 647 305	1 246 359 901	1 253 424 047	1 057 772 000	1 050 937 191	1 041 123 263	7 213 917 799	3 178 127 204
Francia	931 041 833	942 359 146	898 672 939	909 225 155	933 778 147	921 205 557	905 682 332	6 441 965 109	568 263 981
Italia	1 142 143 461	1 135 428 298	1 101 390 921	1 116 626 236	1 271 659 589	1 266 602 382	1 258 158 996	8 292 009 883	3 341 091 825
Cipro	26 704 860	24 772 842	22 749 762	23 071 507	22 402 714	21 783 947	21 037 942	162 523 574	0
Lettonia	152 867 493	147 768 241	142 542 483	147 766 381	148 781 700	150 188 774	151 198 432	1 041 113 504	327 682 815
Lituania	260 974 835	248 836 020	236 928 998	244 741 536	248 002 433	250 278 098	253 598 173	1 743 360 093	679 189 192
Lussemburgo	14 421 997	13 661 411	12 655 487	12 818 190	12 487 289	12 181 368	11 812 084	90 037 826	0
Ungheria	570 811 818	537 525 661	498 635 432	509 252 494	547 603 625	563 304 619	578 709 743	3 805 843 392	2 496 094 593
Malta	12 434 359	11 527 788	10 656 597	10 544 212	10 347 884	10 459 190	10 663 325	76 633 355	18 077 067
Paesi Bassi	70 536 869	72 638 338	69 791 337	70 515 293	68 706 648	67 782 449	66 550 233	486 521 167	0
Austria	628 154 610	594 709 669	550 452 057	557 557 505	541 670 574	527 868 629	511 056 948	3 911 469 992	31 938 190
Polonia	1 989 717 841	1 932 933 351	1 872 739 817	1 866 782 838	1 860 573 543	1 857 244 519	1 850 046 247	13 230 038 156	6 997 976 121
Portogallo	560 524 173	562 491 944	552 040 154	559 861 895	565 142 601	565 192 105	564 072 156	3 929 325 028	2 180 735 857
Romania (**)	0	1 146 687 683	1 442 871 530	1 359 770 651	1 357 854 634	1 359 146 997	1 356 173 250	8 022 504 745	1 995 991 720
Slovenia	149 549 387	139 868 094	129 728 049	128 304 946	123 026 091	117 808 866	111 981 296	900 266 729	287 815 759
Slovacchia	303 163 265	286 531 906	268 049 256	256 310 239	263 028 387	275 025 447	317 309 578	1 969 418 078	1 106 011 592
Finlandia	335 121 543	316 143 440	292 385 407	296 367 134	287 790 092	280 508 238	271 617 053	2 079 932 907	0
Svezia	292 133 703	277 225 207	256 996 031	260 397 463	252 975 513	246 760 755	239 159 282	1 825 647 954	0
Regno Unito	263 996 373	645 001 582	698 582 271	741 000 084	748 834 332	752 295 626	748 964 152	4 598 674 420	188 337 515
Totale	10 873 879 246	13 274 839 325	13 279 304 584	13 290 726 182	13 470 301 311	13 424 913 242	13 369 510 797	90 983 474 687	31 232 644 963

(*) Per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti provenienti dalla sezione «Garanzia» del FEAOG ammontano rispettivamente a 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR e 337 004 104 EUR.

(**) Per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti provenienti dalla sezione «Garanzia» del FEAOG ammontano rispettivamente a 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR e 1 058 369 098 EUR.